

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PORTIERATO, CONTROLLO INFRASTRUTTURE E VIGILANZA ARMATA DELL’AUTOPORTO E DELLA STAZIONE
CONFINARIA DI S. ANDREA - GORIZIA IN CONCESSIONE A SDAG Spa.

CIG 94486443B1

SOMMARIO

Art. 1.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI RICHIAMATI	4
Art. 2.	NORME REGOLATRICI	4
Art. 3.	OGGETTO DEL CONTRATTO	5
Art. 4.	DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE CONTRATTUALI	5
Art. 5.	CONTENUTI E MODALITA' DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	5
Art. 6.	CONDIZIONI DI ESECUZIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'	6
Art. 7.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
Art. 8.	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	8
Art. 9.	REVISIONE PREZZI	10
Art. 10.	VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	11
Art. 11.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010 E S.M.I.	11
Art. 12.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
Art. 13.	PERSONALE DELL'APPALTATORE	12
Art. 14.	GARANZIA DEFINITIVA	13
Art. 15.	DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA	13
Art. 16.	PENALI	14
Art. 17.	RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
Art. 18.	CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI	17
Art. 19.	SUBAPPALTO	17
Art. 20.	ELEZIONI DEL DOMICILIO, REFERENTI, COMUNICAZIONI	17
Art. 21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
Art. 22.	ONERI PER LA SICUREZZA	18
Art. 23.	NORME ANTINFORTUNISTICHE E SCAMBIO DEI DOCUMENTI DI SICUREZZA	19
Art. 24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	19
Art. 25.	RESPONSABILITÀ EX D.LGS. N. 231/2001	19
Art. 26.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	19
Art. 27.	SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	20

PREMESSO CHE:

- SDAG S.p.A. ha la necessità di procedere all'affidamento del servizio di portierato, controllo infrastrutture e vigilanza armata dell'Autoporto e della Stazione Confinaria di S. Andrea – Gorizia in concessione alla stessa;
- con Delibera dell'Amministratore Unico, n. 12 del 07.03.2022, è stato approvato l'avvio della progettazione del servizio, che con Delibera dell'Amministratore Unico n. 50 dd. 04.10.2022 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara, esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di portierato, controllo infrastrutture e vigilanza armata dell'Autoporto e della Stazione Confinaria di S. Andrea – Gorizia da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "Codice");
- la procedura di gara è stata regolarmente espletata e l'appalto è stato aggiudicato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 62 dd 21.12.2022 a favore del costituendo R.T.I. composto da Sicuritalia Group Service S.c.p.A. e Sicuritalia IVRI S.p.a., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in capo al medesimo operatore economico è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti e l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'aggiudicatario sopra indicato ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella documentazione di gara;
- l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- il raggruppamento temporaneo di imprese si è costituito con atto Rep n. 66721 dd. 23.01.2023 con rappresentanza alla capogruppo Sicuritalia Group Service S.c.p.a.;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati e documenti in esso richiamati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e la Specifica Tecnica, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con la R.T.I. aggiudicataria;

tutto ciò premesso e considerato tra

1) SDAG S.P.A. (di seguito denominata "**Società**" o "**Sdag**") con sede in Gorizia (GO), Stazione Confinaria S. Andrea, C.F. e P.IVA n. 00334280310, in persona dell'Amministratore Unico, Giuliano Grendene, nato a Gorizia, il 09/01/1962, domiciliato per il presente contratto presso la sede della Società;

e

2) Sicuritalia Group Service S.c.p.a. quale impresa capogruppo del RTI con Sicuritalia IVRI S.p.a., giusto atto costitutivo rep.n 66721 dd. 23.01.2023 (di seguito denominato “**Appaltatore**”), con sede in Como, Via Belvedere 2/A, C.F. e P.IVA 03003290131, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola Baroni, nato ad Arezzo, il 15.08.1964, domiciliato per il presente contratto presso la sede della Società;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI RICHIAMATI

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d’appalto, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.

Art. 2. NORME REGOLATRICI

2.1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale d’appalto, dal “Manuale Operativo Servizi di Portierato e Servizi Fiduciari” elaborato e condiviso con l’operatore economico, nel DUVRI, dall’Offerta tecnica, dall’Offerta economica e dal Progetto di assorbimento dell’Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore stesso relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui alla L. n. 120/2020 come modif. dalla L. 108/2021, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore, dal D.M. Infrastrutture n. 49/2018 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- ove applicabile, dalle Linee Guida adottate dall’ANAC e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SDAG;
- dalle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia.

2.2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, nel Manuale Operativo Servizi di Portierato e Servizi Fiduciari e quanto dichiarato nell’Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, nel Manuale Operativo Servizi di Portierato e Servizi Fiduciari e loro allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta tecnica contenga, a giudizio di SDAG, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale d’appalto, nel Manuale Operativo Servizi di Portierato e Servizi Fiduciari e loro allegati.

2.3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

2.4. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Art. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il servizio di portierato, controllo infrastrutture e vigilanza armata dell'Autoporto e della Stazione Confinaria di S. Andrea – Gorizia in concessione alla stessa da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Manuale Operativo Servizi di Portierato e Servizi Fiduciari, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, oltre che nel rispetto delle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1. Il presente contratto avrà una durata di **36 (trentasei) mesi** decorrenti dal 01/02/2023, corrispondente alla data del verbale di avvio del servizio in via d'urgenza e potrà essere prorogato contrattualmente agli stessi patti e condizioni ovvero quelli più favorevoli per SDAG per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

4.2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, SDAG si riserva la possibilità di ampliare o ridurre il servizio sulla base di nuove esigenze o di una propria diversa organizzazione e, in particolare, è possibile che possano rendersi necessarie delle modifiche valutabili sia in termini di obiettivi presso cui erogare il Servizio sia in termini di monte ore, rimanendo inalterata la natura generale del contratto e la tipologia delle prestazioni.

4.3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Società potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di **un quinto dell'importo del contratto**, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi previsti nel presente contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.4. L'Appaltatore sarà tenuto, all'atto della cessazione del servizio, a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità del servizio oggetto del contratto, soprattutto nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad operatore economico diverso dal medesimo Appaltatore, in modo che il passaggio avvenga nella massima efficienza, senza alcun pregiudizio all'esecuzione del servizio.

4.5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e quelle di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 5. CONTENUTI E MODALITA' DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

5.1. In esecuzione dell'appalto di cui trattasi l'Appaltatore dovrà provvedere ai seguenti servizi secondo le modalità e termini stabiliti sia dall'art. 3 e ss. del Capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti ci si richiama integralmente e che qui si riportano in forma sintetica che secondo quanto indicato nell'offerta tecnica:

a) Servizio di Portierato

Consiste nell'accoglienza degli utenti (reception), nella gestione degli ingressi, nel controllo della funzionalità di impianti ed apparecchiature, nell'attività di vigilanza ed altre attività accessorie "non implicanti un obbligo di difesa attiva degli immobili".

Il servizio dovrà essere garantito in via ordinaria dal lunedì al venerdì con copertura oraria tra le ore 20:00 e le ore 07:00 del giorno successivo; 24 ore su 24 la domenica ed i giorni festivi. Mentre per il sabato la copertura oraria che dev'essere garantita è dalle ore 13:30 alle ore 07:00 del giorno successivo.

b) Altri servizi di controllo che non implicano la 'difesa attiva degli immobili'

c) Controllo dei sistemi e degli allarmi degli impianti

d) Vigilanza Ispettiva e Pronto intervento tramite GPG (Guardia Particolare Giurata)

Il servizio è volto a garantire la vigilanza, la sicurezza delle persone e la custodia degli immobili e dovrà espletarsi tramite personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (Guardie Particolari Giurate – G.P.G.) ai sensi della normativa vigente (art. 134 del T.U.L.P.S. – D.M. n. 269/2010) e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il servizio dovrà essere garantito in via ordinaria dal lunedì al sabato con copertura oraria tra le ore 22:00 e le ore 07:00 del giorno successivo; 24 ore su 24 la domenica ed i giorni festivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire i seguenti servizi opzionali, secondo le modalità e termini stabiliti dagli artt. 3 e ss. del Capitolato speciale d'appalto oltre che secondo le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica ai cui contenuti di entrambi ci si richiama.

e) Servizio di portierato, vigilanza e controllo impianti e infrastrutture diurno

f) Servizio di Videosorveglianza e Telecontrollo

5.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso la sede di SDAG, come meglio indicato nel Capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti ci si richiama.

5.3. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti qui richiamati, pena la risoluzione del contratto.

Art. 6. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

6.1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di seguito indicato, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione del Servizio di cui trattasi, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto.

6.2. Le prestazioni contrattuali devono essere necessariamente conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche, modalità e termini indicati nel Capitolato speciale d'appalto, nel Manuale Operativo Servizi di Portierato e Servizi Fiduciari ovvero nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore se migliorativa. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

6.3. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal direttore dell'esecuzione (di seguito "DEC") del contratto nominato da SDAG, nonché a dare immediata comunicazione al DEC medesimo di ogni circostanza sull'esecuzione del contratto.

6.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di seguito indicato e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Società, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

6.5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne SDAG da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6.6. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, a consentire a SDAG di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6.7. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

6.8. La Società si riserva il diritto per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

6.9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

7.1. Il Servizio dovrà essere svolto da personale dipendente dall'Appaltatore, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare, per le prestazioni contrattuali che lo richiedano, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate qualificate come G.P.G. (art. 138 TULPS e s.m.i.) attraverso il Decreto prefettizio di nomina e in possesso della prescritta licenza di porto d'armi in corso di validità (art. 42 TULPS e s.m.i.). Le risorse operative dovranno altresì mantenere le qualifiche per tutta la durata del contratto.

7.2. L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata contrattuale un dimensionamento dell'organico di personale adeguato all'espletamento dei servizi richiesti ed in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili per lo svolgimento del Servizio.

7.3. L'organizzazione del Servizio è a totale carico dell'Appaltatore, il quale deve utilizzare i propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del Servizio stesso nel rispetto anche di quanto indicato nell'offerta tecnica. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso, ivi comprese quelle relative ed eventuali spese di trasporto, viaggio e/o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

7.4. L'Appaltatore riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il Servizio in oggetto. In particolare, l'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi.

7.5. Conseguentemente nessuna obiezione l'Appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del Servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi, né potrà eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

7.6. L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto dai CCNL in riferimento agli obblighi di assorbimento del personale delle Imprese uscenti e dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel Servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e da suddetto contratto, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, nazionali e regionali, sollevando SDAG da ogni responsabilità al riguardo.

7.7. L'Appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato sia formato e possieda le dotazioni minime descritte all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto ai cui contenuti ci si richiama.

7.8. Il personale dovrà essere dotato dell'attrezzatura tecnica indicata ai punti 4.1., 4.2., 4.3. dell'offerta tecnica ai cui contenuti ci si richiama integralmente.

7.9. L'Appaltatore assicura che il personale svolga le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

7.10. L'Appaltatore deve adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, anche in relazione ai rischi evidenziati nel DUVRI.

7.11. Il personale chiamato a erogare il Servizio deve essere "**incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente**". In tal senso l'Appaltatore deve fornire appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Tale obbligo permane anche al termine del contratto di servizio. L'Appaltatore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

7.12. L'Appaltatore riconosce a SDAG la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte di SDAG, l'Appaltatore s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione inviata da SDAG, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, garantendo al contempo la prosecuzione e continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

7.13. Si precisa che, in caso di sostituzione delle figure professionali appena descritte, durante la decorrenza del contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e SDAG, l'Appaltatore dovrà tempestivamente dare comunicazione a SDAG, inviando congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione e garantendo, altresì, la continuità del Servizio.

7.14. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è tenuto a fornire, prima del Verbale di avvio del servizio, la documentazione relativa al personale da impiegare nel Servizio. Tale documentazione dovrà essere presentata mediante PEC all'attenzione del DEC, ogni qualvolta occorranò modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale, entro 5 (cinque) giorni solari dalla variazione.

7.15. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di personale addetto al Servizio senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Società, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore, di applicare le penali di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7.16. L'Appaltatore dovrà farsi carico integralmente delle spese per la formazione degli addetti al Servizio, con l'obbligo, in ogni caso, di effettuare l'aggiornamento obbligatorio dalle normative vigenti o che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 8. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

8.1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta ed allegato n. 1E alla stessa che, ancorché non materialmente allegati costituiscono parte e sostanziale del presente atto, in complessivi **€ 268.160,00** duecentosessantottomilacentosessanta/00

(compresi degli oneri della sicurezza pari ad € 5.000,00) oltre ad IVA nella misura di legge per **36 (trentasei) mesi** per:

- **Servizio di portierato, vigilanza e controllo impianti e infrastrutture Notturmo/Festivo** per un importo pari ad € 215.020,47 (comprensivo degli oneri della sicurezza);
- **Vigilanza Ispettiva** per un importo pari ad € 53.139,63 (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Il corrispettivo in questione verrà riconosciuto con il saldo del canone mensile che formerà oggetto di fatturazione.

I Servizi Opzionali, che verranno attivati a seguito di richiesta di SDAG cui seguirà la stipula di appositi atti aggiuntivi, il tutto fermo il corrispettivo massimo offerto in sede di gara pari a complessivi € 194.760,00 (comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00) (euro centonovantaquattromilasettecentosessanta/00) oltre ad IVA nella misura di legge per 36 (trentasei) mesi per i servizi opzionali riferiti a:

- Servizio di portierato, vigilanza e controllo impianti e infrastrutture diurno
- Servizio di Videosorveglianza e Telecontrollo

Si precisa in particolare che relativamente ai Servizi Opzionali il corrispettivo verrà determinato in ragione degli importi di dettaglio indicati nell'Offerta Economica all'interno dell'Allegato n. 1E.

8.2. L'offerta è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, che sono pari ad € 4.869,35 (euro quattromilaottocentosessantanove/35).

8.3. Su richiesta scritta dell'Appaltatore, si applica l'art. 35, comma 18 del Codice.

8.4. Le fatture saranno emesse con cadenza mensile, la cui emissione verrà autorizzata per iscritto dal DEC in esito alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento che la fattura corrisponda all'autorizzazione scritta del DEC e previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario, mediante ordinanza di liquidazione.

8.5. Per eventuali frazioni di mese, il corrispettivo mensile verrà corrisposto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestato.

8.6. Il Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura è SUBM70N. Le fatture cartacee non verranno accettate.

8.7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo di ciascun pagamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% (zero cinquanta per cento) da svincolare soltanto nella fase di liquidazione finale dopo l'approvazione della Società previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Sarà a cura dell'Appaltatore, con le modalità consentite dal proprio sistema contabile, riportare nelle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche la ritenuta in detrazione calcolata sul compenso imponibile maturato.

8.8. Al riguardo si precisa che:

- il mandato di pagamento sarà eseguito sui seguenti conti correnti bancari intestati all'Appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010:

codice IBAN **IT32G0200805364000030089820** intestato a **SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA** (*Mandataria del RTI*), presso la Banca **UNICREDIT BANCA, LGO F. ANZANI 13 ROMA**;

codice IBAN **IT77Q0306910910100000006105** intestato a **SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA** (Mandataria del RTI), presso la Banca **INTESA SANPAOLO, VIA RUBINI 6 COMO**;

- le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto sono:
 - MARCO COSSUTTA, nato a MILANO (MI), il 30/11/1969 e residente a CANTU (CO), in VIA CASCINA PELADA 115 (C.F. CSSMRC69S30F205Q), in qualità di Chief Financial Officer
 - SILVANO CAIMI, nato a COMO (CO), il 18/05/1972 e residente a CAPIAGO INTIMIANO (CO), in VIA SERENZA N. 84 (C.F. CMASVN72E18C933K), in qualità di Consigliere Delegato e Responsabile Amministrativo

8.9. In caso di inadempimento contrattuale, SDAG si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

8.10. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, SDAG potrà risolvere il contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.

Art. 9. REVISIONE PREZZI

9.1. I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base di elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore al 75% della differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.

9.2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo originario.

9.3. La revisione dei prezzi può essere applicata una sola volta per ciascuna annualità successiva al primo anno contrattuale.

9.4. La revisione dei prezzi avverrà nel rispetto del seguente procedimento:

- in seguito ad espressa richiesta dell'operatore economico contenente adeguata prova a supporto della stessa, ivi compreso apposito quadro di raffronto rispetto al quadro economico prodotto in fase di offerta;
- SDAG provvederà ad esperire adeguata istruttoria di verifica delle effettive variazioni dei prezzi dei fattori produttivi alla base del servizio oggetto del presente appalto;
- SDAG procederà a riconoscere la revisione dei prezzi ove la medesima risulti oggettivamente comprovata e solamente se le variazioni accertate risultino superiore al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo precedentemente pattuito e il riconoscimento dalla revisione si renda necessario a garantire il corretto riequilibrio economico-finanziario del contratto.

9.5. Laddove SDAG riscontrasse, anche in via straordinaria, una variazione in diminuzione dei prezzi dei fattori produttivi alla base di uno o più dei servizi in oggetto, potrà provvedere ad avviare unilateralmente una istruttoria di verifica, a seguito della quale potrà procedere a richiedere all'aggiudicatario l'applicazione di una riduzione di uno o più prezzi di contratto, solamente se le variazioni accertate risultino superiore al 10 (dieci) per cento rispetto ai prezzi precedentemente pattuiti. In tal caso il fornitore, fatta salva la possibilità di controprova, dovrà provvedere all'adeguamento dei prezzi di contratto. In caso di rifiuto da parte

dell'appaltatore SDAG potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione contrattuale.

Art. 10. VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

10.1. La conformità del Servizio svolto è accertata dal DEC il quale, con l'eventuale ausilio di propri collaboratori, verifica costantemente la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10.2. Il DEC redige e sottoscrive con cadenza mensile il certificato di verifica della conformità all'esito positivo delle verifiche.

10.3. In caso di esito negativo della verifica di conformità, il DEC propone al RUP l'applicazione delle penali previste dalle disposizioni che seguono.

10.4. Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda dell'Appaltatore, dal RUP che decide in via definitiva.

10.5. Conclusa positivamente la verifica di conformità mensile, SDAG rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini della conferma dei pagamenti a titolo di acconto del relativo periodo.

10.6. Nel caso in cui la verifica di conformità dia esito negativo al punto da configurare grave inadempimento, la Società, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

10.7. La Società nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010 E S.M.I.

11.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

a) le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

b) le Parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Società, la Prefettura e l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente (Gorizia).

11.2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, apposita clausola che preveda la reciproca assunzione in capo alle parti contraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

11.3. Su richiesta della Società, l'Appaltatore si impegna ad esibire copia dei contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti al fine di consentire alla medesima le verifiche di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i.

11.4. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro il termine previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della medesima legge, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

11.5. Per quanto non espressamente previsto dai commi che precedono si rinvia ai contenuti dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

12.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del Servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, restando vincolato al segreto professionale.

12.2. L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

12.3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

12.4. In caso di inosservanza, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.

12.5. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia di riservatezza.

Art. 13. PERSONALE DELL'APPALTATORE

13.1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia e delle norme contenute nei documenti sopracitati.

13.2. L'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato nell'appalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.

13.3. L'Appaltatore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, ad insindacabile giudizio di SDAG, inadeguati o indesiderabili. L'Appaltatore è pertanto tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti da SDAG o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore inoltre dovrà garantire a SDAG la "continuità operativa" nel rispetto del livello qualitativo richiesto alle prestazioni pianificate e dovrà, pertanto, organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto.

13.4. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra SDAG ed il personale addetto al servizio, in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questo.

13.5. Il personale addetto al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente contratto e nei documenti allegati e dei danni derivanti a SDAG ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

13.6. SDAG rimane estranea ai rapporti di natura economica tra l'Appaltatore e i suoi dipendenti.

13.7. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spesa dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere da SDAG compensi o indennizzi di sorta. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 14. GARANZIA DEFINITIVA

14.1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali che sono assunte con il presente atto, l'Appaltatore ha costituito un'idonea garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria, in misura pari a € **58.995,20** (Euro cinquantottomilanovecentonovantacinque/20) rilasciata da "REVO Insurance S.p.A.", con sede legale in Verona (VR) CAP 37135, via dell'Agricoltura 7, P. IVA n. 05850710962, garanzia fidejussoria n. 1945576 di data 17.01.2023 resa ai sensi dell'art. 103 del Codice.

14.2. La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

14.3. La garanzia deve avere validità per tutta la durata del contratto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

14.4. La Società ha il diritto di valersi della garanzia di cui al presente articolo, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del Servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14.5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla Società; in caso di inottemperanza, quest'ultima consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti dall'Appaltatore.

14.6. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta della Società ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del Codice.

14.7. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

14.8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

Art. 15. DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

15.1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quando della Società e/o di terzi, in virtù del Servizio oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

15.2. In conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha altresì prodotto:

SICURITALIA IVRI S.p.a., la polizza assicurativa n. 213.014.0000907988 rilasciata da Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Milano Corso Vercelli n. 213 in data 31.01.2023, conservata in atti, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e per i danni causati a terzi per un massimale di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), con durata sino alla data del 31.01.2024.

15.3. Detta polizza tiene indenne la Società, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare alla Società, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto e prevede anche tutte le estensioni espressamente richieste all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

15.4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Società e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16. PENALI

16.1. SDAG ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento durante l'efficacia contrattuale per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali.

16.2. Qualora, nel corso dell'espletamento del servizio, si accerti un inadempimento da parte dell'appaltatore, tale circostanza sarà tempestivamente contestata per iscritto. A seguito della suddetta contestazione l'appaltatore è tenuto a fornire, entro i successivi 10 (dieci) giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Decorso il suddetto termine, SDAG, qualora non ritenga valide le giustificazioni fornite o le azioni correttive adottate, procederà ad applicare, per ogni infrazione ed omissione, a seconda della gravità, una penalità pecuniaria variabile, da un minimo di € 120,00 ad un massimo di € 500,00, come precisato nel comma seguente, oltre alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni correlati.

16.3. Le penali saranno contestate con la modulazione prevista nella tabella di seguito riportata:

<i>Servizi</i>	<i>Requisito</i>	<i>Penale</i>
<i>Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste o irregolare esecuzione della stessa</i>	Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste da cui sia derivato o possa derivare danno o pericolo	Da un minimo di € 100,00 fino a un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza in proporzione all'entità della stessa
<i>Mancata o parziale copertura del turno</i>	Mancata o parziale copertura del turno anche per sciopero del personale	Da un minimo di € 100,00 fino a un massimo di € € 300,00 per ogni mancata o parziale effettuazione

Mancata effettuazione parziale o totale delle ronde	Mancata effettuazione delle ronde	€ 200,00 per ogni mancata effettuazione
Mancata sostituzione del personale su richiesta di SDAG	Mancata sostituzione del personale come previsto all'art. 7 del contratto	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Abbandono arbitrario del servizio	Abbandono ingiustificato del servizio	€ 200,00 per ogni ora di ingiustificata assenza
Mancato incasso	Mancato incasso di una prestazione concordata anche in caso di malfunzionamento di uno dei sistemi	€ 50,00 per ogni mancato incasso
Mancata chiusura porte/cancello/sbarra	Mancata chiusura porte/cancello/sbarra	Da € 50 a € 200,00 in base alla gravità dell'evento
Mancato rispetto dell'orario di servizio concordato	<i>Mancato rispetto dell'orario</i>	Da € 50 a € 200,00 in base alla gravità dell'evento
Mancata documentazione nel Giornale o nel Registro di servizio	Mancato o incompleta registrazione degli eventi	Da € 50 a € 200,00 in base alla gravità dell'evento
Mancato "Pronto intervento" nei tempi previsti contrattualmente	Ritardo nell'azione di pronto intervento a seguito di specifica segnalazione	€ 1000,00 per ogni inadempienza
Mancata o incompleta formazione/addestramento del nuovo addetto	Mancata o incompleta formazione/addestramento del nuovo addetto	Da € 150,00 a € 350,00 per ogni inadempienza in proporzione all'entità della stessa

In aggiunta alle clausole puntuali sopra riportate, per tutte le fattispecie qui non previste SDAG potrà applicare per ciascun inadempimento contrattuale una penale specifica che potrà variare in funzione della gravità e del livello di responsabilità del fornitore una penale generale compresa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00 oltre alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni correlati.

16.4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

16.5. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Società potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata tramite PEC.

16.6. SDAG si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Appaltatore. SDAG provvederà, inoltre, all'addebito di tutte le spese direttamente sostenute per l'effettuazione, con proprio personale, della sostituzione del servizio non effettuato.

16.6. SDAG può applicare all'Appaltatore penali fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore contrattuale; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di SDAG a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16.7. Quando le penali sopra riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara, nel caso che l'Appaltatore abbia migliorato tali tempistiche nell'offerta tecnica, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse nell'offerta tecnica.

16.8. Nel caso in cui l'Appaltatore commetta più inadempimenti o commetta più volte il medesimo inadempimento verrà comminata la penale prevista per ciascuna violazione.

16.9. Tutte le penali sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione e i relativi importi potranno essere cumulabili.

16.10. L'Appaltatore risponde altresì per il danno subito dalla Società derivante dalle spese di coperture del servizio disposte d'ufficio ed effettuate dall'Appaltatore stesso o da altra ditta specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo o dall'omissione.

Art. 17. RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione il disposto di cui all'art. 108 e 109 del Codice.

17.2. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Istituto, nel seguente modo:

- a. affidando ad altra impresa a scorrimento di graduatoria, ai sensi dell'articolo 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi come risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

17.3. SDAG potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto, senza necessità di formale diffida e con comunicazione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b. mancata applicazione del progetto di assorbimento presentato in sede di gara;
- c. arbitraria e ingiustificata interruzione del Servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;

- d. gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f. qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- g. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.

17.4. Nei casi di risoluzione di cui al comma che precede sono dovuti a SDAG i danni subiti ivi comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento dei danni, SDAG può trattenere qualunque somma maturata a credito dall'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

17.5. Nei casi di risoluzione disciplinati dal comma 17.3. SDAG, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d, punto 1) del D.Lgs. 50/2016 potrà procedere in analogia a quanto previsto al comma 17.2..

Art. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

18.1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

18.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del Codice e della L. n. 52 del 21.02.1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 19. SUBAPPALTO

19.1. E' ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del Codice e dell'art. 9 del disciplinare.

19.2. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: servizi di portierato e controllo infrastrutture oggetto di gara entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

19.3. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Società, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) il contratto di subappalto; b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ed il possesso dei requisiti speciali si cui agli artt. 83 e 84.

19.4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Società revocherà l'autorizzazione.

Art. 20. ELEZIONI DEL DOMICILIO, REFERENTI, COMUNICAZIONI

20.1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

SDAG S.p.A. (codice fiscale – partita IVA: 00334280310) presso la propria sede in Gorizia, Stazione Confinaria S. Andrea.

L'Appaltatore: SICURITALIA GROUP SERVICE SCpA (codice fiscale – partita IVA: 03003290131) presso la propria sede legale in Como, Via Belvedere n. 2/A

20.2. Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste nel presente contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti stesse. I referenti nominati dalle Parti sono:

Per SDAG, il Direttore dell'esecuzione del contratto è: Paolo Bortolotti.

e-mail: p.bortolotti@sdag.it

tel: 329-4312266

Per l'Appaltatore: SICURITALIA GROUP SERVICE SCpA, il Responsabile del Servizio è: Matteo Quaglio

e-mail: m.quaglio@sicuritalia.it

tel: 335 1261773

20.3. Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.

20.4. Qualsiasi variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

20.5. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1. Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" di seguito (GDPR), si informa che nell'ambito di esecuzione del presente contratto verrà effettuato il trattamento dei dati personali e di contatto (dati anagrafici, indirizzi di posta elettronica aziendali, numeri di telefono aziendali, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione.

21.2. Il trattamento dei succitati dati personali avverrà secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto delle norme di cui al GDPR, con particolare riferimento agli artt. 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di violazione dei dati personali all'autorità di controllo" e 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato".

21.3. I dati personali verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescizionali previsti per gli atti e documenti della Società.

21.4. Il Titolare del trattamento è: SDAG S.p.A., Stazione Confinaria S. Andrea, 34170 – Gorizia.

Art. 22. ONERI PER LA SICUREZZA

22.1. SDAG ha condotto gli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Nel suddetto documento è stato precisato che il costo per la sicurezza per eventuali rischi interferenziali è pari a € 5.000,00.

22.2. L'Appaltatore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

Art. 23. NORME ANTINFORTUNISTICHE E SCAMBIO DEI DOCUMENTI DI SICUREZZA

23.1. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di ogni altra disposizione legislativa e normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

23.2. È facoltà della Società richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.

23.3. Il personale impiegato dovrà operare esclusivamente in base alle istruzioni del Referente dell'Appaltatore presente sul luogo, che dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

23.4. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Società e l'Appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto o che siano dovuti alle interferenze con le attività della Società e/o di altre imprese.

23.5. L'Appaltatore dovrà, fornire alla Società, prima dell'inizio del servizio, i propri documenti di sicurezza utili per la reciproca informazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Art. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente contratto, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del Codice e/o dell'art. 208, Codice e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.

Art. 25. RESPONSABILITÀ EX D.LGS. N. 231/2001

25.1. SDAG S.p.a. e l'Appaltatore si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Appaltatore dichiara di aver letto e compreso il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SDAG, ed i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, - visibili sul sito istituzionale di SDAG - per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente accordo. L'Appaltatore si impegna pertanto a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

25.2. L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale SDAG si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 26. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

26.1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti nel documento "*Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001*", approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive Determine di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con cui vengono adottate misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità

della succitata L. 190/2012. Il documento è visibile sul sito istituzionale di SDAG e la violazione dei principi ivi contenuti costituisce causa di risoluzione del contratto.

26.2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di SDAG S.p.a., segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione della Società e segnalando situazioni di illecito nella Società di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 27. SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

27.1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica con firma digitale, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

27.2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro pagine del presente atto.

27.3. Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico dell'Appaltatore, il quale dichiara che le prestazioni oggetto dell'Atto stesso sono soggette a IVA.

27.4. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani pari a complessivi € 1.312,00.

Letto, approvato e sottoscritto

Per SDAG S.p.A.

L'Amministratore Unico, Giuliano Grendene

Per l'Appaltatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 9 Revisione prezzi; Art. 16 Penali; Art. 17 Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa; Art. 18 Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti; Art. 24 Definizione delle controversie e foro competente.

Per l'Appaltatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate